



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



Federico Luiso
Dipartimento per l'energia

Normativa e incentivi: stato dell'arte e prospettive

Modena, 17 giugno 2010



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO




- Direttiva europea

- Normativa nazionale
 - incentivi
 - agevolazioni


- Provvedimenti attesi

IL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO

Il 5 giugno 2009 è stata pubblicata la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili





OBIETTIVI: situazione al 2005 e target 2020





DIRETTIVA FER: PRINCIPALI SCADENZE





QUADRO NORMATIVO ESISTENTE

- **INCENTIVI**
 - Certificati Verdi
 - Tariffa onnicomprensiva
 - Conto energia

- **AGEVOLAZIONI PER LA CESSIONE**
 - Ritiro dedicato
 - Scambio sul posto

- **ALTRE AGEVOLAZIONI**
 - Procedimenti autorizzativi
 - Connessione alla rete

I CERTIFICATI VERDI

Riferimenti normativi:

- Legge n. 244/07, articolo 2, comma 144
- Legge n. 296/06, articolo 1, comma 382 bis (per biomasse e biogas da filiera corta)
- DM 18 dicembre 2008


- Titolo assegnato dal GSE in proporzione all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili:
 - entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento
 - per 15 anni dalla data di entrata in esercizio
- Per ciascuna fonte rinnovabile, il kWh prodotto è moltiplicato per un diverso coefficiente

| <i>Fonte</i> | <i>coefficiente</i> |
|---|---------------------|
| 1 Eolica | 1,00 |
| 1bis. Eolica offshore | 1,50 |
| 3. Geotermica | 0,90 |
| 4. Moto ondoso e maremotrice | 1,80 |
| 5. Idraulica | 1,00 |
| 6. Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al punto 7 | 1,30 |
| 7. Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta | 1,80 |
| 7-bis Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo | 1,80 |
| 8 Gas di scarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli dei punti precedenti | 0,80 |


I CERTIFICATI VERDI

PREZZI DI RIFERIMENTO

La legge n. 244/07 ha introdotto DUE PREZZI DI RIFERIMENTO DIVERSI




Il prezzo di riferimento in acquisto dei CV



- Chi vende i CV ha come alternativa al mercato il prezzo di acquisto del GSE (P_{rifV}), e quindi presenterà sul mercato offerte di vendita ad un prezzo maggiore di P_{rifV}
- Chi deve acquistare i CV ha come alternativa al mercato il prezzo di vendita del GSE (P_{rifA}), e quindi presenterà sul mercato offerte di acquisto ad un prezzo minore di P_{rifA}

Certificati verdi

- Il certificato verde è un incentivo puro, corrisposto al produttore in maniera disgiunta dalla commercializzazione dell'energia elettrica
- Al ricavo derivante dalla vendita dei CV si somma il beneficio derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta



La tariffa fissa onnicomprensiva

Riferimenti normativi:

- Legge n. 244/07, articolo 2, comma 145
- DM 18 dicembre 2008


- Prezzo di vendita dell'energia elettrica immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore ad 1 MW (per l'eolico 200 kW):
 - entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento
 - per 15 anni dalla data di entrata in esercizio
- I valori della tariffa onnicomprensiva sono differenziati per fonte:

| <i>Fonte</i> | <i>Tariffa</i> <i>c€/kWh</i> |
|--|---------------------------------|
| 1 Eolica | 30 |
| 3. Geotermica | 20 |
| 4. Moto ondoso e maremotrice | 34 |
| 5. Idraulica | 22 |
| 6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili..... | 28 |
| 8 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili | 18 |




La tariffa fissa onnicomprensiva

- A differenza del certificato verde, la tariffa fissa onnicomprensiva è un **prezzo incentivato di vendita** dell'energia elettrica
- La tariffa fissa onnicomprensiva incorpora valore dell'incentivo e valore dell'energia elettrica prodotta



- La tariffa fissa onnicomprensiva è percepita sull'**energia elettrica immessa in rete**
- Non è possibile valorizzare l'energia elettrica auto-consumata



Impianti alimentati da biomasse e biogas

La legge n. 99/2009 (art. 42, commi da 4 a 6) ha stabilito:

- l'aumento – da 1,1 a 1,3 – del coefficiente moltiplicativo per il calcolo dei certificati verdi relativi agli impianti alimentati da rifiuti biodegradabili e da biomasse (diverse da quelle da filiera);
- l'abrogazione della tariffa onnicomprensiva pari a 30 c€/kWh per gli impianti alimentati da biomasse e biogas da attività agricola di filiera;
- una diversa ripartizione delle fonti presenti nella tabella 3 per le tariffe fisse onnicomprensive, che sono distinte in:
 - biomasse, biogas ed oli vegetali tracciabili, con tariffa spettante pari 28 c€/kWh;
 - gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biocombustibili liquidi non tracciabili, con tariffa spettante pari a 18 c€/kWh.

Gli incentivi in conto energia per gli impianti fotovoltaici

Riferimenti normativi:

- Decreto legislativo n. 387/2003
- Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007
- Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 90/07


- Incentivo corrisposto sull'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici:
 - entrati in esercizio in data successiva al 13 aprile 2007 (data di entrata in vigore della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 90/07)
 - per 20 anni dalla data di entrata in esercizio
- I valori dell'incentivo in conto energia sono differenziati per taglia e per tipologia di impianto

Valori dell'incentivo per gli impianti che entrano in esercizio nel corso del 2010

| | LIVELLO INTEGRAZIONE IMPIANTO | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|
| | Non integrato | Parzialmente integrato | Integrato |
| POTENZA IMPIANTO | c€/kWh | c€/kWh | c€/kWh |
| Da 1 a 3 kW | 38,4 | 42,2 | 47,0 |
| Da 3 a 20 kW | 36,5 | 40,3 | 44,2 |
| Oltre 20 kW | 34,6 | 38,4 | 42,2 |


Gli incentivi in conto energia per gli impianti fotovoltaici

- Il conto energia per gli impianti fotovoltaici è un incentivo puro, corrisposto al produttore in maniera disgiunta dalla commercializzazione dell'energia elettrica
- Al ricavo derivante dall'erogazione dell'incentivo si somma il beneficio derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta




Energia elettrica prodotta ed energia elettrica immessa

Unità di produzione e unità di consumo



Solo unità di produzione





I regimi di cessione dell'energia elettrica

- 1 Mercato (contratti bilaterali o offerte in borsa)
- 2 Ritiro dedicato
- 3 Scambio sul posto
- 4 Auto-consumo

Il ritiro dedicato

Riferimenti normativi:


- Decreto legislativo n. 387/2003 (art. 13, commi 3 e 4)
- Legge n. 239/04 (art. 1, comma 41)
- Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 280/07

- Cessione dell'energia elettrica immessa in rete al GSE, riservata agli impianti di produzione di potenza inferiore a 10 MVA (di qualsiasi tipo) e agli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza qualsiasi
- Il prezzo corrisposto dal GSE è il prezzo dell'energia elettrica venduta in Borsa, tranne che per gli impianti molto piccoli (di taglia fino ad 1 MW) alimentati da fonti rinnovabili, per i quali sono previsti i "*prezzi minimi garantiti*", attribuiti su base annuale secondo i seguenti scaglioni:
 - per i primi 500.000 kWh, 101,8 €/MWh;
 - da 500.000 fino a 1.000.000 kWh, 85,8 €/MWh;
 - da 1.000.000 fino a 2.000.000 kWh, 75 €/MWh;
 - oltre 2.000.000 kWh, prezzo medio di mercato.

(valori del 2010)



Il ritiro dedicato




Lo scambio sul posto

Riferimenti normativi:

- Decreto legislativo n. 387/2003 (art. 6)
- Decreto legislativo n. 20/2007 (art. 6, comma 6)
- Legge n. 244/07 (art. 2, comma 150)
- Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 74/08

- Il servizio di scambio sul posto è una particolare agevolazione attraverso cui è possibile compensare (prima in energia, ora in euro) l'energia elettrica immessa in rete in un certo momento con quella prelevata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
- Possono accedere allo scambio sul posto:
 - a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
 - b) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza compresa tra 20 kW e 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007;
 - c) impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
- Utente e impianto di produzione devono essere sottesi allo stesso punto di connessione.

Lo scambio sul posto





Facilitazioni per gli impianti da fonti rinnovabili e cogenerativi

1

Procedure autorizzative

2

Connessione alla rete

Procedure autorizzative

Riferimenti normativi:

- Decreto legislativo n. 387/2003 (art. 12)
- Decreto legislativo n. 20/2007 (art. 8)
- Decreto legislativo n. 115/2008 (art. 8)
- DPR n. 380/2001 (art. 123)

- Procedimento unico ex articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003
- Procedure autorizzative semplificate per piccoli impianti

Soglie di potenza al di sotto delle quali è sufficiente la DIA

| Fonte | Soglia |
|---|---------------|
| Eolica | 60 kW |
| Solare fotovoltaica | 20 kW |
| Idraulica | 100 kW |
| Biomasse | 200 kW |
| Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas | 250 kW |



| FONTE | CONDIZIONI DA RISPETTARE | | | REGIME AUTORIZZATIVO | | |
|--|--------------------------|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----|
| | RIF. | MODALITA' OPERATIVE/DI INSTALLAZIONE | POTENZA [kW] | AUTORIZZ. UNICA | COMUNICA ZIONE | DIA |
| EOLICA | D. Lgs. n. 387/03 | - | > 60 | X | | |
| | | - | 0-60 | | | X |
| | D. Lgs. n. 115/08 | singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro installati su tetti di edifici | - | | X | |
| | DPR n. 380/01 | generatori eolici installati in edifici e impianti industriali | - | | | X |
| FOTOVOLTAICA | D. Lgs. n. 387/03 | - | > 20 | X | | |
| | | - | 0-20 | | | X |
| | D. Lgs. n. 115/08 | impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi | - | | X | |
| | DPR n. 380/01 | impianti installati su tetti di edifici e impianti industriali | - | | | X |
| IDRAULICA | D. Lgs. n. 387/03 | - | > 100 | X | | |
| | | - | 0-100 | | | X |
| BIOMASSA | D. Lgs. n. 387/03 | impianti non cogenerativi | > 200 | X | | |
| | | | 0-200 | | | X |
| | Legge n. 99/09 | impianti cogenerativi | 0-50 | | X | |
| | | | 50-1.000 | | | X |
| GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS | D. Lgs. n. 387/03 | impianti non cogenerativi | > 250 | X | | |
| | | | 0-250 | | | X |
| | Legge n. 99/09 | impianti cogenerativi | 0-50 | | X | |

Connessione alla rete

Riferimenti normativi:

- Decreto legislativo n. 387/2003 (art. 12)
- Decreto legislativo n. 20/2007 (art. 7)
- Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 99/08
- Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 123/08

Per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile e cogenerativi sono previste alcune facilitazioni:

- Corrispettivi forfetari inferiori ai costi per la realizzazione della connessione
- Possibilità di realizzare in proprio anche infrastrutture di rete necessarie per la connessione
- Procedure sostitutive in caso di inerzia del gestore di rete
- Procedura di risoluzione delle controversie
- Priorità di trattamento delle richieste di connessione



Connessione alla rete

Procedure sostitutive e risoluzione delle controversie

Problemi antecedenti alla consegna del preventivo



PROCEDURA SOSTITUTIVA 1

Delibera AEEG n. 99/08

Problemi legati al contenuto del preventivo



PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Delibera AEEG n. 123/08

Problemi legati alla realizzazione della connessione




PROCEDURA SOSTITUTIVA 2

Delibera AEEG n. 99/08

PROVVEDIMENTI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

- **Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili**
Attualmente in consultazione, da trasmettere all'UE entro il 30/06/2010
- **Aggiornamento degli incentivi in conto energia per impianti fotovoltaici che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio 2011**
- **Linee guida per le procedure autorizzative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili**
- **Chiarimenti sulle tempistiche di applicazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 99/09 alle tariffe onnicomprensive e ai certificati verdi per impianti a biogas e biomasse**

ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI AZIONE



PROSPETTIVE DEL PIANO D'AZIONE

Sugli strumenti vigenti


- incremento della quota minima di elettricità da rinnovabili da immettere sul mercato, in modo e con tempi adeguati ai nuovi traguardi europei;
- revisione periodica (già prevista dalle disposizioni vigenti) dei fattori moltiplicativi, delle tariffe omnicomprensive (eventualmente anche modificando, per ciascuna tecnologia, la soglia per l'ammissione alla tariffa) e delle tariffe in conto energia per il solare, per tener conto dell'attesa riduzione dei costi dei componenti e dei costi impianti e per espandere la base produttiva contenendo e regolando l'impatto economico sul settore elettrico;
- programmazione anticipata delle riduzioni (su base triennale) degli incentivi e applicazione dei nuovi valori di coefficienti e tariffe solo agli impianti che entrano in esercizio un anno dopo la loro introduzione;
- modulazione degli incentivi in modo coerente all'esigenza di migliorare alcune opzioni dei produttori (ad esempio, il tipo di localizzazione) e ridurre extra costi d'impianto o di sistema;

PROSPETTIVE DEL PIANO D'AZIONE

Misure non ancora attuate

- Le Leggi Finanziarie 2007 (legge n. 296/2006) e 2008 (legge n. 244/2007) hanno introdotto nel testo unico dell'edilizia (DPR n. 380/2001) un nuovo obbligo per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire. Nei regolamenti edilizi comunali deve essere introdotta una norma che imponga *“l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW”*.
- Il termine di decorrenza della norma, inizialmente previsto per il 1° gennaio 2009, è stato prorogato al 1° gennaio 2010 dalla legge n. 14/2009 e al 1° gennaio 2011 dal DL n. 194/2009.
- L'obiettivo è coordinare il recepimento a livello locale del suddetto obbligo, in modo tale che avvenga in maniera sollecita e quanto più possibile omogenea su tutto il territorio nazionale¹.

¹ In Emilia Romagna, l'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 156 del 4 marzo 2008, prevede già l'obbligo di installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica di potenza non inferiore a 1 kW per unità abitativa e a 0,5 kW per ogni 100 m² di superficie utile di edifici ad uso non residenziale.



Grazie per l'attenzione

FEDERICO LUISO
Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per l'energia
via Molise 2
00187 Roma

dipartimento.energia@sviluppoeconomico.gov.it